



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 3785

IL RETTORE

VISTI i D.R. n. 289 del 13.01.2004 e n. 484 del 19.02.2015, con cui è stato emanato e successivamente modificato il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”;

VISTE le delibere del 14.11.2017 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con cui è stato approvato il nuovo “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”;

D E C R E T A

- Il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” è riformulato come in allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli uffici competenti sono autorizzati a darne ampia pubblicità..

Bari, 30.11.2017

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

Regolamento per la costituzione di SPIN OFF e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso

(emanato con D.R. n. 289 del 13/01/2004;
integrato e modificato con D.R. n. 484 del 19/02/2015 e da ultimo con D.R. n. 3785 del 30.11.2017)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di costituzione di società Spin Off e le condizioni di partecipazione alle stesse da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti e della stessa Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché definisce il regime delle autorizzazioni.
2. A sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. per Università l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 - b. per società Spin Off la società per azioni e/o la società a responsabilità limitata, avente come scopo sociale la produzione di beni e/o servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando i risultati delle attività di ricerca dell'Ateneo, promossa dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 6 del presente Regolamento per la quale l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro può rendere disponibile risorse e/o servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo;
 - c. per "Spin Off dell'Università degli Studi Aldo Moro" la società di capitali di cui alla lettera b) nella quale l'Università partecipa in qualità di socio;
 - d. per "Spin Off Accreditata dall'Università degli Studi Aldo Moro" la società di capitali di cui alla lettera b) nella quale l'Università non partecipa in qualità di socio;
 - e. per soci proponenti i soggetti di cui al primo comma all'art. 5 che sottopongono agli organi competenti un progetto per l'attivazione di una Spin Off;
 - f. per soci partecipanti i soggetti che partecipano al capitale della Spin Off;
 - g. per prestatori d'opera i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore della Spin Off;
 - h. per docenti il personale appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
 - i. per Comitato l'organo di cui all'art. 4 che svolge funzioni di indirizzo e controllo sulla Spin Off.

Art. 2 – Principi Generali

1. L'Università favorisce la costituzione di Spin Off, nel rispetto dei principi generali del proprio Statuto e della normativa nel tempo vigente per il perseguimento degli obiettivi di:
 - favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali nel settore dell'high-tech;
 - completare la missione formativa e di ricerca promuovendo nella comunità universitaria e nei giovani laureati e dottori di ricerca la cultura dell'imprenditorialità intesa come valorizzazione economica di conoscenze, di competenze e di risultati delle attività formative e di ricerca svolte in ambito universitario;
 - favorire l'occupabilità/autoimprenditorialità di personale qualificato.

2. Al fine di supportare la nascita e lo sviluppo delle Spin Off, l'Università svolge le seguenti azioni:
 - diffusione del concetto di Spin Off quale strumento per la valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico e sua divulgazione presso la comunità accademica ed i portatori di interesse;
 - scouting di idee innovative e risultati della ricerca suscettibili di valorizzazione economica e offerta di servizi di supporto in ragione dello stadio di sviluppo dell'idea imprenditoriale;
 - realizzazione di interventi formativi rivolti ai potenziali fondatori di impresa, quali cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori.
3. Le attività e servizi di supporto alla creazione di imprese innovative da parte dell'Ateneo potranno essere attivati e gestiti in coordinamento e complementarietà anche con altri soggetti esterni all'Ateneo impegnati in iniziative di supporto alla neo-imprenditorialità al fine di ridurre ridondanze ed inefficienze lungo la filiera dei servizi di supporto ed incentivo alla neo-imprenditorialità innovativa. In particolare, l'Università valorizzerà il contributo di Tecnopolis PST e degli Organismi dalla stessa Università partecipati che abbiano quale scopo sociale il trasferimento tecnologico e più in particolare si avvarrà/promuoverà:
 - i programmi di accelerazione/incubazione erogati da Tecnopolis PST ed i servizi di allocazione delle Spin Off negli spazi a disposizione del PST;
 - i servizi esterni di consulenza di tipo legale, finanziaria e amministrativa, da parte dei distretti tecnologici ed altri organismi dalla stessa partecipati o accreditati, in ragione dei loro specifici ambiti tematici di intervento.

TITOLO II ORGANI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Art. 3 - Ufficio di Valorizzazione della Ricerca (TTO - Technology Transfer Office)

1. Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo tramite la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca, individuato e strutturato sulla base delle determinazioni organizzative del Direttore Generale:
 - a) verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di accreditamento o di costituzione di società Spin Off partecipata dall'Università;
 - b) supporta i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, nel trattamento e nella definizione delle condizioni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'Università;
 - c) gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti esterni coinvolti nelle procedure di valutazione;
 - d) cura l'istruttoria relativa alla procedura di accreditamento o alla costituzione delle diverse tipologie di società Spin Off, compresa la conservazione dei relativi atti;
 - e) svolge le attività di segreteria per il Comitato Spin Off, curando la conservazione dei relativi atti;
 - f) supporta la procedura di valutazione dei risultati raggiunti dalla società Spin Off;
 - g) predispone i documenti necessari per il processo di accreditamento a società Spin Off.

- h) coordina con gli Organismi esterni ed in particolare con quelli di cui all'art.2 comma 3 del presente regolamento le attività relative ai servizi a supporto delle società Spin Off.

Art. 4 – Comitato Spin Off

1. Il Comitato Spin Off di Ateneo è composto da cinque componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e nominati con decreto rettorale, che durano in carica 4 anni. I membri del Comitato possono essere professori o ricercatori dell'Ateneo o soggetti esterni con competenze di natura scientifica, tecnologica, economica o giuridica in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione e gestione di impresa. Il Comitato potrà essere integrato da valutatori, anche esterni all'Ateneo e comunque dotati di competenze nelle stesse materie, nominati con decreto rettorale, aventi funzione consultiva e senza diritto di voto.
2. In caso di decadenza o rinuncia dall'incarico per qualsiasi causa, il nuovo componente è nominato con la procedura descritta al comma 1 del presente articolo fino alla scadenza del mandato interrotto. È considerata causa di decadenza automatica l'assenza non giustificata per almeno tre sedute nel corso dell'anno solare. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, designa in sostituzione un nuovo componente.
3. Il Presidente del Comitato Spin off è nominato dal Rettore ed è individuato, di norma, nel docente eventualmente Delegato alle attività di valorizzazione della ricerca.
4. Il Comitato ha il compito di:
 - a. valutare tutte le proposte per la costituzione di Spin Off accreditate o partecipate. Dette proposte sono valutate dal Comitato tenendo conto in ogni caso dei seguenti criteri: innovatività del progetto, impegni, anche finanziari, assunti dai proponenti, compagine sociale, contenuto di eventuali accordi parasociali, elementi forniti nel business plan (possibilità di successo, posizionamento sul mercato, ecc...). Le proposte di costituzione devono essere presentate con l'apposito modulo allegato al presente regolamento sotto le lettere A o B.
 - b. valutare la possibilità, ove ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, che l'Università partecipi, in qualità di socio, alla società Spin Off e, in quest'ultimo caso, proporre la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto al successivo art. 9;
 - c. valutare le richieste di autorizzazione all'utilizzo del logo/marchio "Spin Off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" o "Spin Off accreditata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro", avanzate dalle Spin Off costituendi e costituiti;
 - d. effettuare una ricognizione annuale delle attività delle Spin Off attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università almeno una volta all'anno;
 - e. valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto d) l'opportunità della permanenza dell'Università nelle Spin Off nei quali partecipi in qualità di socio;
 - f. valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto d), l'opportunità del mantenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del logo in considerazione, tra l'altro, del trend di crescita, del fatturato e del numero di dipendenti o del verificarsi di situazioni relative all'uso del logo che possano condurre alla lesione della reputazione e dell'immagine dell'Università;
 - g. valutare la possibilità di revocare alla società la qualifica di Spin Off, sulla base di ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento, quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o del codice di

comportamento dell'Università, atti lesivi della reputazione e dell'immagine dell'Università, venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento di Spin Off;

- h. promuovere, avvalendosi del supporto degli uffici di Ateneo preposti alla promozione delle attività di ricerca e del trasferimento tecnologico, le iniziative imprenditoriali volte a valorizzare i risultati della ricerca di Ateneo, attraverso le attività di cui all'art.2, comma 2, nonché, a titolo esemplificativo, le ulteriori seguenti attività: supporto in materia di brevettazione, mercato di riferimento, business plan, definizione e valorizzazione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto e/o servizio sviluppato dalla Spin Off; supporto alla realizzazione di contatti con investitori nazionali e internazionali, incubatori e distretti di innovazione regionale/nazionale/internazionale per il consolidamento e lo sviluppo della Spin Off; - promozione di fiere, eventi, competizioni nazionali e internazionali, e segnalazione di bandi e altre opportunità di finanziamento riguardanti l'innovazione e la creazione di impresa;
 - i. curare i rapporti in materia di società Spin Off con le università, gli enti di ricerca e le imprese, a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
 - j. sovrintendere all'attività negoziale finalizzata alla definizione dei documenti di cui al successivo art. 7, commi 1, lettera b e 3. Per un più approfondito esame delle diverse domande di costituzione di Spin Off e in qualunque altra occasione lo ritenga opportuno, il Comitato Spin Off può invitare ai suoi lavori esperti in settori specifici, anche esterni.
5. Il Comitato Spin Off può riunirsi con la Commissione Tecnica Brevetti per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle future attività sulla base delle linee di indirizzo definite dal Docente con delega in materia.
6. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di una spin off accademica può essere proposta esclusivamente da uno o più dei soggetti aventi un rapporto con l'Università e rientranti in una delle seguenti categorie: Professori e ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca e dottorandi di ricerca.
2. La proposta può essere presentata dai soggetti appartenenti alle categorie succitate unitamente a personale in quiescenza da non oltre due anni o ad altro personale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quali professori e ricercatori universitari di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto, personale-tecnico amministrativo e dirigente in servizio a tempo indeterminato presso l'Università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.
3. La presentazione della proposta di Spin Off non è subordinata alla partecipazione del promotore in qualità di socio nella Spin Off.
4. Oltre ai proponenti possono diventare soci della Spin Off persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università e appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni.
5. E' promossa la partecipazione di studenti e laureati magistrali, studenti di master, dottori di ricerca e titolari di borse di studio post-laurea.
6. E' fatta in ogni caso salva la possibilità di considerare soggetti ammissibili anche i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel

quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali.

7. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego di know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
8. I proponenti indicano un referente incaricato a rappresentarli nelle relazioni con l'Ufficio di Valorizzazione della ricerca. Il referente:
 - a) collabora con l'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca al fine di predisporre la documentazione necessaria per accedere alla Procedura per la richiesta di accreditamento a società Spin Off;
 - b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca in fase di costituzione della società Spin Off tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
 - c) dopo l'eventuale costituzione della società Spin Off, comunica tempestivamente all'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca ogni informazione richiesta dal servizio stesso, dal Delegato del Rettore, dal Direttore di Dipartimento o dagli organi accademici inerente l'andamento della società;
 - d) dopo l'eventuale costituzione della società Spin Off, si fa parte diligente nell'interfacciarsi con gli organi di governo della società, affinché inviino tempestivamente all'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca tutte le informazioni relative alle assemblee degli organi di governo della società Spin Off (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei Revisori) e le relative deliberazioni.

Art. 6 – Organi Competenti

1. La proposta di costituzione della Spin Off è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere delle strutture di afferenza dei proponenti, su istruttoria dell'Ufficio competente formulata sulla base delle valutazioni del Comitato di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Il processo di costituzione della Spin Off si compone di due fasi, la prima di istruttoria, la seconda valutativa.

Art. 7 – Istruttoria delle proposte

1. La fase di istruttoria prevede che il referente invii all'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca il Modulo di Costituzione della Spin Off corredato da un progetto imprenditoriale, firmato per accettazione anche da tutti gli altri potenziali soci diversi dall'Università, contenente una descrizione dei seguenti aspetti:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario e delle risorse riferito almeno ai primi 3 anni della società Spin Off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare al pareggio, con indicazione degli investimenti finanziari ed umani necessari;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività della Spin Off,

- per consentire la valutazione della compatibilità con la disciplina definita dal presente regolamento;
- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Università;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, che dovrà comunque essere compatibile con quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
 - i) limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'Università al capitale sociale della Spin Off, le proposte di statuto e dei patti parasociali.
2. I proponenti possono eventualmente richiedere, se interessati, la partecipazione al capitale sociale dell'Università e, in tal caso, deve essere specificata la quota di partecipazione proposta all'Ateneo.
 3. La proposta di Spin Off dovrà essere presentata con i moduli "A" (allegato 1), "B" (allegato 2), distinti in relazione al tipo di coinvolgimento dell'Ateneo, unitamente alla documentazione richiesta dal Comitato Spin Off e resa pubblica nella sezione dedicata sul sito di Ateneo.
 4. L'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca verifica che vengano rispettati i requisiti formali inerenti ai proponenti e all'ambito scientifico in cui la società intende operare.
 5. A valle della suddetta verifica, l'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca inoltra il Modulo di Costituzione della spin off al Direttore di Dipartimento di riferimento per l'ambito scientifico in oggetto. Il Direttore di Dipartimento invia al suddetto Ufficio un parere sulla proposta al fine di evidenziarne:
 - a) la non concorrenza con attività che possano essere svolte dal Dipartimento stesso;
 - b) situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali;
 - c) l'indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e informatiche del Dipartimento ovvero la disponibilità al loro utilizzo, da disciplinarsi con apposito contratto a titolo oneroso.

Art. 8 Valutazione e approvazione delle proposte

1. La fase di valutazione si attiva solo in caso di possesso dei requisiti formali e di parere positivo da parte del Direttore di Dipartimento, e prevede che l'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca svolga gli approfondimenti necessari, anche interagendo con il Referente e con gli altri proponenti, all'espressione di una valutazione sulla sostenibilità economica del progetto e sulla qualità complessiva della proposta.
2. L'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca potrà richiedere ogni altro documento ritenuto utile affinché il Comitato Spin Off e gli organi accademici possano esprimere il proprio parere.
3. L'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca invia al Presidente del Comitato Spin Off la proposta di costituzione corredata da tutti i pareri e valutazioni sopra citate.
4. Il Presidente, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma, convoca il Comitato Spin Off, inviando la stessa ai componenti. Il Comitato Spin Off, entro trenta giorni dalla convocazione, adotta una decisione espressa e motivata in merito alla richiesta di accreditamento.

5. Limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'Università al capitale sociale della Spin Off, nel caso in cui il Comitato Spin Off ritenga che le condizioni di partecipazione dell'Ateneo inizialmente proposte dai proponenti siano contrastanti o non sufficienti a garantire il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università, di cui all'art 1, l'idea imprenditoriale potrà mutare in una Spin Off accreditata dall'Ateneo ovvero la richiesta di accreditamento verrà rinegoziata o interrotta.
6. Nel caso di richiesta di accreditamento senza partecipazione al capitale sociale dell'Università, qualora il Comitato Spin Off ritenga che la partecipazione dell'Ateneo possa essere particolarmente rilevante per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università, la richiesta di accreditamento verrà rinegoziata, per mutare la richiesta in partecipazione dell'Università, ovvero interrotta.
7. L'Ufficio di Valorizzazione della Ricerca trasmette al Rettore l'istruttoria per le deliberazioni di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione presentata. Il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, esprimono parere e deliberano sulla proposta e sulle richieste di autorizzazione presentate dai dipendenti dell'Università che siano eventualmente necessarie ai fini della partecipazione agli organi sociali e/o alle attività della medesima.
8. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in sede di delibera motivata di approvazione della costituzione della Spin Off, delibera in merito:
 - alla concessione in uso del logo / marchio Spin Off, che comunque è subordinata alla costituzione formale della società;
 - all'approvazione della eventuale convenzione per l'uso di locali e/o attrezzature universitarie;
 - all'eventuale partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale della Spin Off e alla quota partecipativa, secondo le condizioni previste dall'art. 9;
 - all'utilizzo di brevetti dell'Università da parte della Spin Off da disciplinarsi con uno specifico accordo in cui saranno definiti anche i corrispettivi dovuti all'Ateneo per lo sfruttamento economico, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia;
 - alle richieste avanzate dal personale afferente all'Università relativamente all'assunzione di cariche sociali e/o allo svolgimento di attività a favore della Spin Off.
9. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI

Art. 9 – Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nella Spin Off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale.

2. Il limite di partecipazione di cui al comma precedente potrà essere superato previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.
3. L'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui all'art. 4, è necessaria anche qualora la partecipazione dell'Università possa superare il limite del 10% in seguito all'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo comma 5, lett. a.
4. L'atto costitutivo e/o lo statuto della società Spin Off dovrà assicurare all'Università adeguate garanzie in ordine alla composizione sia della compagine sia degli organi societari.
5. In particolare, nell'atto costitutivo e/o nello statuto della Spin Off, ovvero negli eventuali patti parasociali sottoscritti dai soci, se compatibile con il tipo sociale prescelto, dovrà essere previsto che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spettanti ai soci, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento dei soci sempre che sussista il consenso dell'Università;
 - b) la partecipazione dell'Università nella Spin Off sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre;
 - c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione e di un componente dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti, ove previsti;
 - d) venga riconosciuto all'Università il diritto di recesso in ogni momento, in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di mutamento della compagine sociale;
 - e) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società Spin Off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
 - f) la modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'Università siano modificabili solo ove sussista pure il consenso della stessa Università;
 - g) che la società Spin Off non eserciti attività in concorrenza con quella svolta dall'Università ed in particolare con quella svolta dalla struttura di afferenza, di pertinenza dell'Università, dei soci proponenti e partecipanti.

Art. 10 – Partecipazione di Professori e ricercatori universitari

1. I professori e i ricercatori universitari, siano essi a tempo pieno o a tempo definito possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di una Spin Off nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adottate secondo i criteri dettati dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2011 n. 168, e dovranno garantire la loro partecipazione alla società Spin Off per un periodo minimo di 3 (tre) anni dalla costituzione della Spin Off, in quanto l'Università ritiene la stessa una garanzia per il successo dell'iniziativa.
2. L'assunzione di cariche sociali e/o gestionali all'interno della Spin Off da parte dei professori

e ricercatori docenti a tempo pieno necessita di una preventiva autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, per tre anni, contestualmente al parere favorevole alla costituzione della Spin Off o, se trattasi di incarico da assumersi successivamente, dal Rettore, previo parere favorevole della struttura di appartenenza che dichiara la compatibilità dell'incarico con il normale svolgimento dei doveri d'ufficio. All'uopo, l'interessato dichiara che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse.

3. Il professore e/o il ricercatore sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore e al Presidente del Comitato Spin off ogni costituzione di posizioni o variazione relativa alle posizioni disciplinate ai commi precedenti del presente articolo.
4. Le partecipazioni agli organi di governo indicate nel precedente comma 2 non saranno computate nella quota di attività esterna di cui al Regolamento per un massimo di 3 (tre) anni dalla costituzione della società.
5. Non possono comunque assumere cariche direttive e amministrative in una Spin Off i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori e i ricercatori membri di commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui un Direttore di Dipartimento dell'Università sia designato dall'Università stessa a far parte del Consiglio di Amministrazione di una Spin Off universitaria, della quale non sia socio o promotore.
6. Qualora l'Università partecipi alla Spin Off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Spin Off, in modo preferenziale fra il personale competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività della Spin Off. Il rappresentante che appartenga al personale dell'Università partecipa al Consiglio di Amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali di gestione svolte a favore dell'Università. Il rappresentante dell'Università non potrà svolgere attività retribuita per la Spin Off o possederne azioni o quote di partecipazione.
7. È espressamente vietato alla Spin Off e ai professori e ricercatori che partecipino allo stesso di svolgere attività in concorrenza con l'Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di appartenenza svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011.
8. Eventuali incarichi retribuiti che una Spin Off volesse conferire in favore di professori o ricercatori soci o non soci sono soggetti ad autorizzazione secondo il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
9. Il professore e ricercatore a tempo pieno socio o non socio della Spin Off, la cui partecipazione alle attività delle Spin Off risulti incompatibile, perché assorbente rispetto ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca, potrà svolgerle, purché chieda di essere posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di tre anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività della società Spin Off. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza solo, per quest'ultimo, a condizione di integrale assunzione dei relativi oneri da parte dell'interessato. In caso

contrario dovrà immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

10. Il professore e ricercatore a tempo pieno (socio e non socio della Spin Off) qualora gli venga richiesto di svolgere attività di supporto tecnico-scientifico per la Spin Off che richiedano strumentazione e/o apporti di altre unità di personale afferenti all'Università potrà svolgerla esclusivamente sulla base di specifici accordi stipulati tra la Spin Off e le strutture dipartimentali dell'Università ai sensi del "Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi".
11. Per i docenti appartenenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia inseriti negli elenchi del personale convenzionato con il SSN si applica la normativa speciale di riferimento.
12. Il Professore o ricercatore che partecipa a qualunque titolo alla Spin Off è tenuto a comunicare all'Ateneo entro il 30 aprile di ogni anno i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla Spin Off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.
13. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigilerà sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore della Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento invita il predetto personale ad astenersi dall'ulteriore svolgimento dell'attività incompatibile a favore della Spin Off.

Articolo 11 – Titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nella Spin Off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Consiglio della Struttura a cui afferisce l'assegnista, che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.
2. I titolari di borse di studio e di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nella Spin Off devono preventivamente acquisire il parere scritto del responsabile del programma di ricerca e del Consiglio della Struttura.

Articolo 12 – Dottorandi di ricerca

1. I dottorandi di ricerca che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nella Spin Off devono preventivamente acquisire l'autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato. In caso contrario, le suddette attività sono da intendersi precluse.
2. Nel caso di dottorandi con borsa, tale attività deve comunque rivestire carattere occasionale e avere un impegno orario limitato.

Articolo 13 – Studenti delle Scuole di specializzazione

1. Gli allievi delle Scuole di specializzazione che intendano assumere incarichi e/o svolgere attività retribuita o non retribuita nella Spin Off, purché al di fuori degli impegni formativi, devono preventivamente acquisire il parere scritto del Consiglio della Scuola.

2. Ai medici specializzandi titolari di contratto di formazione sono preclusi incarichi e rapporti convenzionali e/o precari con la Spin Off in base all'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 368/1999.

Art.14 Personale tecnico amministrativo e dirigente

1. Il personale tecnico amministrativo con prestazione lavorativa superiore al 50% ed il dirigente che proponga la costituzione di una Spin Off, ovvero ne entri a far parte deve previamente acquisire l'autorizzazione disposta dal Direttore Generale, che acquisirà parere del responsabile della struttura di riferimento dell'Ateneo.
2. In merito a eventuali incarichi assegnati nella Spin Off al personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo pieno o part-time - socio o non socio -, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.
3. Nei casi consentiti dalla legge, il personale di cui ai commi precedenti può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Spin Off su designazione dell'Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni.
4. Il personale che assume cariche sociali retribuite all'interno della Spin Off deve comunicare all'Università ed al Presidente del Comitato Spin Off, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dalla Spin Off.
5. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

TITOLO IV

RAPPORTI DELL'ATENEO CON LA SPIN OFF

Art. 15 – Proprietà intellettuale ed autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle attività della Spin Off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai regolamenti dell'Università in materia.
2. L'Università può concedere alla Spin Off brevetti e know how. I relativi contratti di concessione devono prevedere che:
 - l'Università conceda alla società Spin Off una licenza dei brevetti e/o del know how dell'Università precedenti alla costituzione della società Spin Off ed utili a realizzare il progetto complessivo di Spin Off;
 - questa licenza sia, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia od estesa ad altri stati;
 - la licenza preveda un compenso a favore dell'Università;
 - la licenza preveda una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso dell'Università dalla società Spin Off; il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e

know how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

- alle Spin Off dell'Università non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università di Bari;
3. Sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, alle Spin Off è concesso l'utilizzo del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" o del marchio "Spin off accreditata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro".
 4. L'utilizzo del marchio è concesso alle Spin Off sulla base di un apposito contratto di licenza sottoscritto con l'Università, redatto conformemente al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione reso pubblico sul sito dedicato di Ateneo e comunque dovrà essere regolato nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
 5. L'uso del marchio potrà essere concesso alle Spin Off solo in via non esclusiva e a tempo determinato e, in ogni caso, unicamente per le attività svolte dalle Spin Off al fine della realizzazione di propri scopi statutari.
 6. Il marchio non potrà essere usato se non congiuntamente con il marchio denominativo, figurativo o misto che la Spin Off intenderà utilizzare al fine di individuare e distinguere i propri beni e servizi prodotti, fermo restando che il marchio dell'Università non potrà essere oggetto di registrazione da parte della Spin Off, né essere parte del marchio dell'azienda Spin Off, che quest'ultimo sia registrato o meno.
 7. La Spin Off sarà tenuta ad utilizzare il marchio dell'Università per contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi aventi un collegamento con l'attività di ricerca e/o di valorizzazione proveniente dalla stessa Università.
 8. La Spin Off dovrà impegnarsi ad evitare che l'uso del marchio concesso dall'Università possa ledere l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero arrecare discredito, pena l'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento danno.
 9. La Spin Off dovrà altresì impegnarsi e garantire di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del marchio da parte della stessa azienda Spin Off, non potendo e dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del marchio.
 10. Fermo restando quanto sopra, la licenza d'uso del marchio oltre a prevedere fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della concessione all'utilizzo dello stesso, dovrà contemplare la riserva a favore dell'Università del diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso del marchio in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale.
 11. Qualora l'Università cessi di essere socia della Spin Off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato l'utilizzo del marchio.

Art. 16 – Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

1. La permanenza delle Spin off all'interno delle Strutture Dipartimentali dell'Università non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato, a condizioni economiche da

definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università tenendo conto dei canoni di mercato e comunque a condizioni non inferiori a questi ultimi.

Articolo 17 – Obblighi di comunicazione funzionali ad attività di vigilanza e controllo

1. Tutte le Spin Off sono tenute annualmente a trasmettere all'Università copia del bilancio dell'ultimo esercizio e altri dati richiesti dalla legge o inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.
2. In particolare, le Spin Off devono trasmettere annualmente all'Università, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci:
 - a) una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e sull'aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato;
 - b) il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario;
 - c) una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi previsti in materia di trasparenza ed anticorruzione per gli organismi partecipati da enti pubblici.
3. Le Spin Off sono tenute a rispettare tutti gli impegni assunti nelle convenzioni stipulate con l'Università ed in particolare all'erogazione dei corrispettivi ove previsti, nel rispetto della tempistica concordata.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, gli organi dell'Ateneo potranno deliberare in merito alla decadenza della concessione del marchio dell'Università, nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.
5. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno, i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% del tempo pieno che, nei casi consentiti dalla legge, hanno assunto nella Spin Off cariche sociali e/o incarichi gratuiti o retribuiti devono trasmettere annualmente, al proprio Dipartimento e/o Direttore Generale, se personale dirigente o tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della compatibilità dell'impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell'Università.
6. Il rappresentante dell'Università è tenuto a riferire almeno una volta l'anno sull'attività della Spin Off al Comitato Spin Off.
7. Il presidente del Comitato Spin Off riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Università sulle attività delle Spin Off partecipate o accreditate dall'Università.

Articolo 18 – Conflitti di interesse e obbligo di non concorrenza

1. E' fatto espresso divieto alle Spin Off di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Ai sensi della normativa vigente in materia, i professori e i ricercatori universitari coinvolti nelle Spin Off sono tenuti a comunicare tempestivamente e in modo dettagliato all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore delle Spin Off interessate.

2. Le strutture a cui viene richiesto il parere per l'attivazione delle Spin Off sono tenute a segnalare al Comitato Spin Off la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse, nonché ogni fatto o circostanza ritenuto rilevante e che giustifichino il parere negativo o che possano motivare la successiva revoca.

Articolo 19 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono la stessa procedura di cui al comma precedente.

Art 20 – Norme transitorie e finali

1. Per le proposte presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali sia in corso la procedura di esame e approvazione, si applica la procedura prevista nel presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle Spin Off già costituite ed ai dipendenti dell'Università soci o comunque aventi rapporti con gli stessi.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, le Spin Off devono eventualmente adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto previsto nel presente regolamento.
4. Gli eventuali accordi già stipulati con le Spin Off hanno vigore fino alla scadenza contrattuale e andranno rinegoziati alla scadenza.
5. Il personale dipendente dell'Università socio di Spin Off è tenuto a produrre richiesta per continuare a ricoprire cariche sociali e/o incarichi nell'ambito delle Spin Off, utilizzando i moduli allegati sub C e D
6. Gli allegati, corrispondenti rispettivamente ai moduli A-B-C-D, di cui al presente regolamento sono aggiornabili dal Comitato Spin Off e non comportano modifiche al Regolamento stesso.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti di Ateneo.